



SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO
Divisione Vigilanza Distribuzione I

Rifer. a nota n. del

Classificazione XIII 2 1

All.ti n .

Oggetto Ordine di cessazione dell'attività di intermediazione abusiva svolta attraverso i siti internet adesso-nicola.com e www.adesso-nicola.com.

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis - come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e, in particolare gli artt. 3 ("Finalità della vigilanza"), 109 ("Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi") e 305 ("Attività abusivamente esercitata");

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 ("Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa") - come modificato dal Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 - e, in particolare gli articoli 78 ("Registrazione dei domini") e 79 ("Sito internet e profili di social network degli intermediari").

RILEVATO che in sede d'istruttoria di vigilanza è emerso che:



-
- a) *omissis* , la compagnia *omissis*
s. ha segnalato all'IVASS l'esistenza del sito *internet* adesso-nicola.com
attraverso il quale verrebbe svolta attività assicurativa abusiva;
- b) dalle verifiche eseguite è emerso che il sito fa riferimento all'offerta di polizze
assicurative e che non è presente nella lista dei domini *internet* degli
intermediari regolarmente iscritti nel Registro Unico degli Intermediari
Assicurativi e Riassicurativi (RUI), pubblicata sul sito dell'IVASS;
- c) dagli accertamenti effettuati è emerso come il sito fosse apparentemente
riconducibile a *omissis* ;
- d) *omissis* l'IVASS ha chiesto *omissis* informazioni
con riguardo al sito adesso-nicola.com, assegnando il termine di cinque
(5) giorni per fornire risposta;
- e) *omissis* ha comunicato che il sito adesso-nicola.com non è
riconducibile al collaboratore *omissis* ;
- f) *omissis*
- g) il sito adesso-nicola.com non risulta pertanto riconducibile ad alcun
intermediario iscritto nel RUI;

-
- h) attraverso la consultazione del portale whois.domaintools.com è stata individuata in Godaddy.com LL.CC. la società che ha fornito il dominio internet (*Registrar*);
- i) è stato accertato, inoltre, che il soggetto che figura nel suddetto portale quale *Registrant* del sito, Domains By Proxy LL.CC., è una società collegata al *Registrar* che fornisce anch'essa servizi *internet* che, al fine di preservare i dati personali dei clienti che accedono ai suoi servizi, sovrascrive il proprio nominativo a quello del proprietario del dominio;
- j) *omissis* , l'IVASS ha richiesto alle due società che, di fatto, figurano quali *Registrar* del sito adesso-nicola.com, informazioni riguardo al sito, al soggetto che lo ha registrato, ovvero che ne è l'intestatario, indicando per la risposta il termine di 3 (tre) giorni; a tale comunicazione, nel termine indicato, non ha fatto seguito alcun riscontro;
- k) il sito *internet* adesso-nicola.com alla data odierna risulta ancora attivo;
- l) dagli accertamenti svolti è emerso inoltre che il medesimo sito è accessibile anche attraverso l'URL con l'aggiunta dell'acronimo [www](http://www.adesso-nicola.com) (www.adesso-nicola.com).

CONSIDERATO che l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa è riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che il sito *internet* adesso-nicola.com non è riconducibile ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non è legittimato alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in

mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2, del Codice del Consumo la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite i domini adesso-nicola.com e www.adesso-nicola.com.

Un estratto del presente Provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da
RICCARDO CESARI